



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 21/11/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 *ter* cpc, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta in primo grado al n. . /2022 R.G. Lavoro e vertente

TRA

, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MARTINO LUCIA

RICORRENTE

E

A.S.L.

, in

persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. ,

INPS, in persona del legale rapp. pt., rappr. e dif. dagli avv.ti Avv. . e

Fondazione E.N.P.A.M. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - contumace

RESISTENTI

oggetto: regolarizzazione contributiva

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 13/09/2022 , ha adito l'intestato Tribunale deducendo di essere dipendente dell'ASL – con la quale era già in regime di convenzione - a decorrere dall' con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente Medico, Area relativa alla Dirigenza Medica del Servizio Sanitario – Area Medica e delle specialità mediche, Disciplina di in seguito a concorso bandito dalla Regione Puglia ai sensi dell'art.34 L. n.449/1997 e dell'art.10 L.R Puglia n.14/2004; di avere optato, in sede di stipula del contratto di lavoro del ed in conformità a quanto previsto dall'art.8, comma 2-bis, D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i., introdotto dall'art.6 del D.Lgs.n.254/2000, 13.9.2013, ai fini del trattamento di quiescenza, il mantenimento del rapporto già in corso con l'E.N.P.A.M; di essere stata illegittimamente iscritta all'INPS, nella cui gestione pubblica, Cassa



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2024

Pensione Sanitari, vengono fatti confluire i contributi previdenziali inerenti il predetto rapporto di lavoro; che con mail del _____ l'ENPAM le ha comunicato la richiesta dell'ASL _____ del rimborso dei contributi ritenuti erroneamente versati presso il predetto Ente per il periodo

“perché l'opzione è stata esercitata fuori dai termini di legge”.

1.1. Ritenendo legittimo il mantenimento della posizione previdenziale già esistente presso ENPAM, richiamando norme di legge, regolamentari e circolari, parte ricorrente ha concluso chiedendo:

“a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a decorrere dall'_____ (data di decorrenza della sua immissione nei ruoli dell'ASL _____) a mantenere, ai fini del trattamento di quiescenza, la posizione previdenziale ed assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), in virtù dell'opzione in tal senso esercitata nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con ASL _____;”

b) conseguentemente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della determinazione dirigenziale ASL _____ n. _____ del _____;

c) ordinare all'ASL _____ di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della dott.ssa _____, versando ad ENPAM i contributi inerenti il trattamento di quiescenza maturati dalla ricorrente a decorrere dall'_____;

d) ordinare ad INPS di rimborsare ad ENPAM i contributi previdenziali inerenti il trattamento di quiescenza versati dall'ASL FG in favore della ricorrente a decorrere dall'_____;

e) ordinare ad ENPAM di riscuotere dall'ASL _____ e/o da INPS i contributi previdenziali inerenti il trattamento di quiescenza maturati dalla dott.ssa _____ a decorrere dall'_____ e di accreditarli in favore della ricorrente”.

1.2. L'Asl ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione sussistendo la giurisdizione della Corte di Conti o del Tar e, nel merito, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.

1.3 L'Inps ha dedotto di essere estraneo alla vicenda lavorativa dovendo il datore di lavoro procedere alla modifica della posizione assicurativa tramite denuncia Uniemens così come da circ. 49/2014 a partire dal 30/09/2012 ed ha concluso per il rigetto della domanda.

1.4. L'ENPAM è rimasto contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso.

1.5 La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.

2. Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi infondata l'eccezione proposta dall'ASL in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi ritenere assorbente e dirimente la



considerazione della ricorrenza, nella fattispecie in esame, di un atto di gestione del rapporto di lavoro che solo mediatamente incide sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (domande queste ricomprese nell'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti).

Sovviene, quindi, un diritto connesso al rapporto di impiego sorto in un momento temporale successivo al 30 giugno 1998 (la citata legge n. 142 del 1998 è entrata in vigore solo una volta decorso il periodo di vacatio dalla pubblicazione sulla G.U. del 20 giugno 1998), che, nella prospettiva della parte ricorrente, è stato leso dagli atti adottati dalla parte datoriale.

Il giudice del rapporto, pertanto, sulla base del criterio discrezionale fissato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 165/2001, come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 5421/2021 e Cass. S.U. n. 7305/2017), va individuato nel giudice ordinario (v. Cassazione civile sez. lav. - 22/07/2024, n. 20134).

Inoltre, come affermato in altra pronuncia di legittimità, ancorchè finalizzata alla tutela previdenziale, l'azione tesa ad ottenere la regolarizzazione contributiva è proponibile avanti al giudice che ha giurisdizione sul rapporto cui la pretesa è inerente (v. Cass. 16994/2019).

3. La domanda, nel merito, è fondata per quanto di ragione.

3.1. Parte ricorrente ai fini del mantenimento della posizione assicurativa, invoca quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 8 Dlgs 502/1992 – introdotto dal dlgs 28 luglio 2000, n. 254 – a norma del quale: *“2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria”.*

Come evincibile dalla predetta disposizione, l'opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo che, in assenza di ulteriori e diversi elementi il cui onere deve ritenersi



a carico dell'ASL ai sensi dell'art. 2697 cc, deve farsi ragionevolmente coincidere con la sottoscrizione del contratto di lavoro del _____ prevedente la decorrenza del rapporto subordinato a tempo indeterminato dall _____.

3.2. L'eccezione proposta dall'Asl circa la tardività dell'esercizio dell'opzione da parte della _____ risulta, oltre che generica, priva di adeguato riscontro documentale alla luce della citata previsione normativa circa l'esercizio di tale facoltà entro l'inquadramento nel ruolo della sanità pubblica.

3.3. Privo di rilievo è l'ulteriore eccezione circa la mancanza di interesse in capo alla ricorrente, trattandosi di facoltà nella scelta del regime assicurativo prevista dalla legge come innanzi richiamata.

4. Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto della ricorrente dall' _____ a mantenere la posizione previdenziale e assicurativa presso l'ENPAM giusta opzione contenuta nel contratto di lavoro del _____, con ordine all'ASL di regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente presso l'ENPAM maturata dall' _____.

Per l'effetto, va ordinato all'Inps – in relazione alla documentazione trasmessa dall'ASL - la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l'ENPAM con relativo accredito da parte di detto ente.

Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "*per saltum*" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Asl e si liquidano in dispositivo, dovendosi ritenere compensate nei rapporti con gli enti previdenziali estranei al rapporto di lavoro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti dell'A.S.L. _____, INPS, ENPAM, con ricorso depositato il 13/09/2022, nella causa iscritta al n. _____ /2022 R.G.A.C. così provvede:

-dichiara il diritto della ricorrente dall' _____ a mantenere la posizione previdenziale e assicurativa presso l'ENPAM giusta opzione contenuta nel contratto di lavoro del _____, con ordine all'ASL di regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente presso l'ENPAM maturata dall' _____.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2024

-per l'effetto, va ordinato all'Inps – in relazione alla documentazione trasmessa dall'ASL - la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l'ENPAM con relativo accredito da parte di detto ente;

-condanna l'ASL al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessive € oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

-dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti in causa.

Foggia, all'esito dell'udienza del 21/11/2024

IL GL

Dott. Monica Sgarro

